REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DIDATTICHE IN MOBILITÀ INTERNAZIONALE

Approvato nella seduta del Consiglio di Dipartimento del 19.12.2018

Art. 1 – Finalità.

1. Gli studenti dell'Università della Calabria possono svolgere parte dei propri studi presso Università estere. A tal fine possono essere stipulati accordi fra Università.
2. L'Università della Calabria favorisce gli scambi di studenti con Università estere secondo un principio di reciprocità tra studenti in uscita (outgoing) e in entrata (incoming), mettendo a disposizione degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche e offrendo supporto organizzativo e logistico agli scambi.

Art. 2 – Attività svolte all'estero.

1. Le attività svolte all'estero saranno pienamente riconosciute dall'Università della Calabria agli studenti come equivalenti e/o sostitutive di attività analoghe presso il corso di studio a cui gli studenti sono iscritti. La durata del periodo di mobilità all'estero (per studio o formazione) è espressamente stabilita dai singoli programmi, mentre per gli scambi con i paesi extraeuropei, la durata delle attività è stabilita negli accordi bilaterali.
2. Al fine di coinvolgere il più alto numero di studenti possibile, è consentita allo studente che abbia già effettuato un periodo di formazione all'estero (con o senza contributo finanziario) la partecipazione alla selezione per programmi diversi dall'Erasmus (ad esempio, Placement Leonardo da Vinci, MOST,ecc.).

Gli studenti che partecipano ai programmi di mobilità (Erasmus, Leonardo, MOST,ecc.) o a scambi interuniversitari nell'ambito di altre collaborazioni con paesi europei e/o terzi, salvo specifiche clausole contenute negli accordi, hanno diritto:

- a non pagare le tasse d'iscrizione all'università o all'istituto ospitante (continueranno a pagare le tasse universitarie all' Università presso la quale sono regolarmente iscritti);
- ad avere gli stessi diritti degli studenti locali presso l'Università ospitante ed usufruire di tutti i servizi erogati da quell'istituzione per i propri studenti.

Art.3 - Programmi di mobilità e partecipazione degli studenti

1. L'Università della Calabria e il Dipartimento di Culture, Educazione e Società favoriscono gli scambi di studenti con Università estere al fine di permettere ai propri studenti di svolgere parte dei loro studi all'estero. Specifici accordi di collaborazione vengono stipulati dal Rettore dell'Ateneo con Università e/o Istituti di alta formazione europei ed extra europei.
2. Gli studenti dell'Ateneo, regolarmente iscritti ad un corso di laurea attivato presso il Dipartimento di Culture, Educazione e Società, possono partecipare alle selezioni annuali indette dall'Ateneo con specifico bando, nell'ambito di Programmi di mobilità o accordi di scambio. Le richieste di mobilità da parte di studenti che non abbiano partecipato alle apposite selezioni non saranno accolte.
3. Nell'ambito del programma di mobilità internazionale MOST, gli studenti del Dipartimento di Culture, Educazione e Società avranno l'opportunità di svolgere un periodo di studio e/o di

ricerca tesi presso Atenei extra Unione Europea con i quali esiste un accordo di cooperazione. Nuove sedi potranno essere aggiunte previa accettazione ufficiale della sede ospitante. Il periodo di studio e/o di ricerca tesi dovrà avere una durata e un numero minimo di crediti da conseguire per come indicato nel bando annuale predisposto dagli uffici competenti.

Art. 4 - Il Delegato all'Internazionalizzazione

1. Il Direttore di Dipartimento designa un professore o ricercatore quale suo Delegato all'Internazionalizzazione per la gestione delle attività di mobilità degli studenti outgoing e incoming.
2. Il Delegato all'Internazionalizzazione, in collaborazione con gli uffici della Didattica:
   - cura i rapporti con le Università partner;
   - coadiuva gli studenti a formulare la proposta di piano di studio da seguire all'estero (es.: Learning Agreement – LA), valutando i contenuti delle attività formative da svolgere presso la sede straniera anche in termini di CFU;
   - propone al Consiglio la conversione in trentesimi dei voti conseguiti all'estero;
   - valuta le domande di riconoscimento di titoli acquisiti presso la sede partner.

Art. 5 - Iter di avvio dei programmi di mobilità internazionale

1. Le attività di mobilità all'estero degli studenti outgoing sono conseguenti all'emissione di appositi bandi da parte degli uffici preposti di Ateneo, alla formazione delle relative graduatorie e alla convocazione – da parte degli uffici suddetti – degli studenti collocati in posizione utile nelle graduatorie medesime. È, altresì, possibile svolgere attività formative all'estero sulla base di accordi diretti con istituzioni straniere che non prevedano la partecipazione a bandi competitivi con formulazione di graduatorie.
2. Lo studente interessato allo svolgimento di attività formative all'estero, collocato in posizione utile in graduatoria, è tenuto a presentare in tempo utile domanda al Consiglio di Dipartimento, allegando copia del proprio piano di studio e i contenuti degli insegnamenti da seguire nella sede straniera, con indicazione del numero di crediti, del numero di ore di lezione e di esercitazioni, delle modalità di accertamento del profitto e del periodo didattico in cui l'insegnamento viene erogato.
3. Lo studente, nelle operazioni di cui al comma 2, è coadiuvato dal Delegato, con cui deve concordare il piano di studi da seguire all'estero in sostituzione di un gruppo di materie che avrebbe dovuto seguire presso l'Università della Calabria, nel rispetto del punto h, paragrafo 3, dell'allegato 1 al D.M. 26 luglio 2007, secondo cui occorre ricercare «la coerenza dell'intero piano di studio all'estero con gli obiettivi formativi del corso di studio di appartenenza piuttosto che la perfetta corrispondenza dei contenuti tra le singole attività formative».
Il numero complessivo di crediti corrispondenti agli insegnamenti da seguire all'estero deve comunque essere maggiore o uguale a quello relativo agli insegnamenti sostituiti nel piano di studi dello studente. Un insegnamento seguito all'estero può entrare a far parte del piano di studio dello studente qualora sostituisca un'attività formativa a scelta presso l'Università della Calabria o qualora sia riconducibile a un SSD presente nell'Ordinamento Didattico del Corso di Laurea, anche se il SSD non è presente nel Manifesto degli Studi di riferimento per lo studente.
La sostituzione degli insegnamenti deve comunque rispettare i vincoli dell'Ordinamento Didattico del Corso di Laurea, in termini di numero totale di CFU destinati alle attività formative

di base, caratterizzanti, affini o integrative. Resta comunque responsabilità del Delegato la valutazione preliminare della «coerenza» del piano di studi da svolgere all'estero e prerogativa del Consiglio l'accettazione o il rigetto della proposta di modifica del piano di studi. In ogni caso, non saranno richiesti agli studenti in mobilità all'estero colloqui integrativi al rientro presso l'Università della Calabria, al fine di convalidare gli esami sostenuti all'estero.
4. Il Consiglio di Dipartimento, su proposta del Delegato, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda delibera circa l'approvazione della richiesta dello studente. Il Consiglio deve inviare all'Ufficio di Segreteria Studenti del Settore Didattica del Dipartimento le deliberazioni in merito alla mobilità degli studenti, in cui sia indicata la variazione del piano di studio, che deve essere recepita con decorrenza dalla data della stessa delibera.
5. Lo studente outgoing può presentare al Consiglio istanza adeguatamente motivata di modifica del piano di studio relativo alle attività formative da svolgere all'estero. L'istanza, preventivamente istruita dal Delegato, dev'essere sottoposta al Consiglio per l'approvazione o portata dal Delegato medesimo in approvazione a ratifica nella prima adunanza utile.

Art. 6 - Registrazione delle attività svolte in mobilità
1. Al termine del periodo di permanenza all'estero, sulla base della documentazione e della certificazione esibita dallo studente (es.: Transcript of Records – ToR), il Consiglio emana la deliberazione relativa al riconoscimento delle attività formative per le quali si è superata la prova di accertamento del profitto, con i relativi settori scientifico-disciplinari, i CFU, i voti convertiti in trentesimi.
La conversione dei voti delle attività formative sostenute in Spagna, Germania e Francia avviene applicando le tabelle allegate al presente regolamento (Allegato 1 – Tabella di conversione Italia/ Spagna, Allegato 2 - Tabella di conversione Italia/Germania e Allegato 2 - Tabella di conversione Italia/Francia).
Per le restanti Nazioni si adotta la formula di cui all'allegato 5 al D.M. n.313 del 20.05.2016 e di seguito riportata, salvo diversa indicazione definita di concerto tra l'Università ospitante e il Dipartimento che deve essere espressamente illustrata nel Learning Agreement tra le Università

$$Voto = \frac{V - Vmin}{Vmax - Vmin} * (Imax - Imin) + Imin$$

dove:

- V= Voto da convertire
- Vmin=Voto minimo per la sufficienza nell'Università di provenienza;
- Vmax= Voto massimo nell'Università di provenienza;
- Imin= Voto minimo per la sufficienza nelle Università Italiane (= 18/30);
- Imax= Voto massimo nelle Università Italiane (=30/30).

2. I dati relativi agli esami sostenuti da parte degli studenti in mobilità all'estero devono essere registrati nella piattaforma ESSE3 dall'Ufficio di Segreteria Studenti del Settore Didattica del Dipartimento. Gli esami sostenuti all'estero, i voti e i crediti acquisiti non possono, per nessuna ragione, essere rifiutati dallo studente o non caricati nella carriera dello studente nella piattaforma ESSE3, eventualmente anche in sovrannumero. Qualora lo studente outgoing non

sia riuscito ad acquisire all'estero tutti i crediti previsti nella deliberazione del Consiglio, al rientro saranno riconosciuti dal Consiglio medesimo tutti i crediti acquisiti presso la sede partner, che saranno caricati sulla piattaforma ESSE3 in modo tale che gli insegnamenti non completamente sostituibili per riconoscimento continuino ad apparire, ma con un numero di CFU da sostenere ridotto del numero di CFU riconosciuti. In tal caso, nella procedura di riconoscimento si dovranno specificare gli argomenti del programma dell'esame da sostenere per conseguire i CFU residui (da riportare in ESSE3 nella colonna Note).
3. Nel caso in cui sia svolta all'estero attività di ricerca per la Tesi di Laurea, al rientro dello studente l'Ufficio di Segreteria Studenti del Settore Didattica del Dipartimento effettua il riconoscimento con integrazione dell'attività formativa legata alla Prova Finale, indicando che è stata sostenuta all'estero, in accordo con l'art. 42 del Regolamento Didattico di Ateneo, limitatamente alla quantificazione dei CFU riconoscibili, deliberati dal Consiglio. Così come per le attività di tirocinio, il riconoscimento avviene nella data della deliberazione del Consiglio, in cui è stata valutata l'attività svolta all'estero dallo studente. La frazione dell'attività formativa legata alla Prova Finale da integrare e da svolgere in sede (per la quale si utilizza lo stesso codice e la stessa descrizione dell'attività riconosciuta) è registrata dall'Ufficio di Segreteria Studenti del Settore Didattica del Dipartimento.
4. Per gli insegnamenti sostenuti all'estero, la data di riconoscimento coincide con la data di effettivo sostenimento dell'esame nella sede partner. In subordine, nei casi in cui tale data non risulti nota, la data di riconoscimento coincide con la data di rilascio del ToR oppure, se neanche questa fosse disponibile, con la data di trasmissione del ToR medesimo.
5. Copia delle deliberazioni del Consiglio per il riconoscimento delle attività formative degli studenti in mobilità all'estero dev'essere trasmessa all'Ufficio preposto di Ateneo.
6. Gli studenti outgoing sono esonerati dalla frequenza degli insegnamenti che non possono seguire presso l'Università della Calabria perché ricadenti nel periodo di permanenza all'estero. Al rientro, gli studenti outgoing possono sostenere gli esami relativi a tali insegnamenti da non frequentati, fermo restando, ovviamente, che il superamento degli stessi dipende dal giudizio della Commissione d'esame.

Art. 7- Gestione degli studenti in entrata (incoming)

1. Gli studenti in mobilità in entrata nell'Ateneo (incoming) devono essere considerati, a tutti gli effetti, studenti dell'Università della Calabria, attraverso la formalizzazione della loro iscrizione, con rilascio di eventuale matricola provvisoria.
2. La registrazione degli esami superati dagli studenti incoming avviene secondo le consuete modalità nella piattaforma ESSE3. La produzione dei ToR è competenza degli Uffici di Ateneo, che li inviano alle sedi partner dopo che il Delegato li abbia verificati e firmati.
3. Per gli studenti incoming iscritti a programmi di doppia laurea, si riconoscono, all'atto dell'iscrizione, i CFU di accesso come svolti all'estero (120 CFU). Analogamente, si riconoscono i CFU acquisiti all'estero dagli studenti outgoing partecipanti a programmi di doppia laurea.

Allegato 1 – Tabella di conversione Italia/ Spagna

Valutazione Italia	Valutazione Spagna
30L	10
30	9,5
29	9
28	8,5
27	8
26	7,5
25	7
24	6,5
23	6
22	6
21	5,5
20	5,5
19	5
18	5

Dipartimento di Culture, Educazione e Società
Università della Calabria
Cubo 20B - Via P. Bucci
87036 Rende (Cs)

0984/494385
direttore.lise@unical.it
Segreteria: 0984/494385
dipartimento.lise@pec.unical.it

www.unical.it

Allegato 2 - Tabella di conversione Italia/Germania

Valutazione Italia	Valutazione Germania
30	1,0
29/28	1,3
27	1,7
26	2,0
25/24	2,3
23	2,7
22	3,0
21/20	3,3
19	3,7
18	4,0
<18	<4,0

Dipartimento di Culture, Educazione e Società
Università della Calabria
Cubo 20B - Via P. Bucci
87036 Rende (Cs)

0984/494385
direttore.lise@unical.it
Segreteria: 0984/494385
dipartimento.lise@pec.unical.it

www.unical.it

Allegato 3 - Tabella di conversione Italia/Francia

Valutazione Italia	Valutazione Francia
30 e lode	17/20
28/30	15/16
26/27	14
21/25	12/13
18/20	10/11
<18	<10

Dipartimento di Culture, Educazione e Società
Università della Calabria
Cubo 20B - Via P. Bucci
87036 Rende (Cs)

0984/494385
direttore.lise@unical.it
Segreteria: 0984/494385
dipartimento.lise@pec.unical.it

www.unical.it